



Proposta di promozione, ai sensi dell'art. 32 della legge 87/1953 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) della l.r. istitutiva del CAL n. 30/2006, della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, degli articoli 16, commi 7 e 8 e 17, commi 6 e 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Premesso che, in data 6 luglio 2012, è stato emanato il decreto legge n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, in particolare, all'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*) definisce i vincoli di carattere finanziario per gli enti territoriali determinando un drastico taglio delle risorse alle province (comma 7) e introduce disposizioni in materia di personale (comma 8), mentre all'articolo 17 (*Riordino delle province e loro funzioni*) prevede una generale disciplina sul riordino delle province, ridefinendo le funzioni dell'ente (comma 6) e confermando le disposizioni sugli organi di governo (comma 12) previste dal d.l. 201/2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*";

Considerato che il comma 7 dell'art. 16 del d.l. 95/2012 dispone la riduzione delle risorse per le province già a decorrere dal 2012 e in specifico che: "*Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015*";

Ritenuto che il suddetto taglio dei trasferimenti interviene nella programmazione del bilancio in corso, con impossibilità di far fronte alle spese programmate e conseguente sfioramento del patto di stabilità interno, senza tenere conto delle differenziazioni che si verificano nelle varie regioni relativamente all'attribuzione delle funzioni alle province e che su tale taglio anche il Servizio Bilancio del Senato ha formulato dubbi sull'eventualità che da esso possa originare un effettivo risparmio;

Considerato, inoltre, che il comma 8 dell'art. 16 del d.l. 95/2012, dispone che siano stabiliti con D.P.C.M. i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali e in particolare che: *“Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”;*

Ritenuto che tale norma, oltre a non tener conto delle funzioni effettivamente svolte e delle corrispondenti dotazioni di personale, adottando come criterio prioritario il rapporto tra dipendenti e popolazione residente, determina una disparità tra i diversi enti, penalizzando in misura maggiore gli enti locali composti da realtà territoriali di piccole dimensioni, che costituiscono la maggioranza nel territorio della Regione Piemonte;

Visto il comma 6 dell'art. 17 del d.l. 95/2012, il quale prevede che *“Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione”;*

Considerato che il suddetto comma 6, pur rinviando a quanto disposto dal successivo comma 10 il quale attribuisce alle province funzioni di area vasta su materie espressamente individuate, conferma quanto già sancito dall'articolo 23 (*Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province*), commi 14 e 18, del d.l. 201/2011, lasciando in capo alle province le funzioni di indirizzo e coordinamento e trasferendo contestualmente ai comuni le funzioni amministrative precedentemente loro conferite con legge dello Stato nelle materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva;

Visto, inoltre, il comma 12 dell'articolo 17 del dl. 95/2012, il quale stabilisce che *“Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;

Preso atto, dunque, che lo stesso articolo 23, comma 15, aveva soppresso le giunte provinciali e trasformato i consigli provinciali in organi elettivi di secondo grado, non più eletti direttamente dal corpo elettorale ma dai sindaci e dai consiglieri dei comuni del territorio provinciale e il cui sistema elettorale sarà stabilito con legge dello Stato da adottarsi entro il 31 dicembre 2012;

Visto che le province sono configurate nella Costituzione come enti rappresentativi delle popolazioni locali e non come espressione “associativa” dei comuni e che tali norme vanno a incidere sul carattere democratico dell'ente, in quanto ai diversi livelli territoriali, costituzionalmente previsti, dovrebbe essere garantita pari eguaglianza negli elementi costitutivi e nei relativi organi che li rappresentano;

Considerato che sull'art. 23, commi da 14 a 21, del d.l. 201/2011, la Regione Piemonte ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 5, 114, 117, commi 2, lett. p), 4 e 6, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione e che le motivazioni poste a base del ricorso nei confronti del suddetto articolo 23 sono da estendere anche nei confronti dell'art. 17, commi 6 e 12, del d.l. 95/2012;

Ritenuto che, oltre ai commi 6 e 12 dell'art. 17, anche le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'art. 16 del d.l. 95/2012 sono da ritenersi in contrasto con i principi della Costituzione che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali e in particolare con gli articoli 5, 114, 117, comma 2, lett. p), e comma 6, 118 e 119, nonché con il principio di leale collaborazione;

Rilevata, infatti, una compromissione dell'assetto istituzionale sancito dalla Carta costituzionale che all'art. 5 prevede il riconoscimento e la valorizzazione delle autonomie locali, disponendo che *“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”* e all'art. 114 annovera le province tra gli enti costitutivi dell'ordinamento statale e pone province sullo stesso piano di parità dello Stato, delle regioni e dei comuni (*“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”*);

Considerato, inoltre, che nell'esercizio della competenza di cui all'art. 117 Cost., secondo comma, lett. p), a disciplinare, in via esclusiva, la materia elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, lo Stato, con le citate norme del decreto 95/2012, ha ecceduto la propria potestà in quanto non ha tenuto debitamente conto dei parametri costituzionali di cui ai sopra richiamati articoli 5 e 114 Cost.;

Ritenuto, altresì, che lo svuotamento delle funzioni delle province derivante dalle menzionate disposizioni del d.l. 95/2012 comporta la lesione, oltre che dell'autonoma potestà regolamentare delle province stesse di cui all'art. 117, sesto comma, Cost., anche della potestà amministrativa riconosciuta dall'art. 118 Cost., in base al quale le province *“sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*, nonché dell'autonomia finanziaria delle province e dell'art. 119 Cost., il quale chiaramente conferma gli elementi di carattere unitario così come è stato dimostrato dalla legislazione statale prodotta a partire dalla legge delega n.9 del 2009 sul cosiddetto federalismo fiscale;

Rilevato che il sistema di tagli lineari non tiene conto delle diverse competenze esercitate dai singoli enti territoriali e si pone quindi in contraddizione con l'articolo 118 ove invece si sancisce affianco al principio di sussidiarietà e adeguatezza nel conferimento delle funzioni amministrative anche il principio di differenziazione;

Visto il principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti locali garantito dall'art. 120 Cost.;

Rilevato che il concetto di autonomia locale è poi sancito anche dalla Carta europea delle autonomie locali, recepita in Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439 il quale sancisce, all'art. 2, che *“Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per*

quanto possibile, dalla Costituzione” e, al successivo all’art. 3, precisa che: “Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”.

Osservato, a conclusione, che le norme oggetto di censura appaiono lesive della Costituzione, la quale, equiparando e ponendo sullo stesso piano i diversi livelli territoriali - comuni, province e città metropolitane -, ha inteso considerare quello delle autonomie locali un sistema unitario, da disciplinare in maniera uniforme;

Delibera

ai sensi dell’art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale*) e dell’art. 11, comma 3, lett. c) della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (*Istituzione del Consiglio delle autonomie locali*) di proporre alla Giunta regionale di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, degli articoli 16, commi 7 e 8, e 17, commi 6 e 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*) come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il risultato della votazione è il seguente:

PRESENTI	n. 33
VOTANTI	n. 32
FAVOREVOLI	n. 30
CONTRARI	n. /
ASTENUTI	n. 2

Il Presidente

Carlo Riva Vercellotti

